

NOTAIO

N. 26842 di Repertorio

N. 14050 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
COOPERATIVA SOCIALE "ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADODICI il giorno otto del mese di febbraio
8 FEBBRAIO 2012

in Canosa di Puglia, alla Piazza Oristano n.1/18, ove
richiesto, alle ore sedici e minuti quaranta.

Davanti a me Dottor PAOLO PORZIOTTA, Notaio in Andria, con
studio al Viale Venezia Giulia n.117, iscritto nel Ruolo del
Collegio Notarile di Trani

SI E' COSTITUITA

- FORTUNATO ANNAMARIA, nata a Canosa di Puglia il 18 giugno
1961 (C.F.:FRT NMR 61H58 B619F) e domiciliata per la carica
presso la sede sociale, la quale dichiara di intervenire nel
presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della
"IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Canosa di Puglia alla
Piazza Oristano n.1-18 avente Partita IVA, codice fiscale e
numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Bari:
05022780729, R.E.A. numero : BA-387316.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità
personale e qualità io Notaio sono certo, mi richiede di
redigere il verbale della assemblea straordinaria della
suddetta Cooperativa, convocata ai sensi di legge e
dell'art.23 del vigente statuto sociale, in seconda
convocazione essendo la prima convocazione andata deserta, in
questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Modifica denominazione sociale a seguito del superamento
dei limiti di cui all'art.2519 comma 2° del Codice Civile con
conseguente modifica dell'art.1) dello statuto sociale;
- 2) - Integrazione e modifica dello scopo mutualistico e
dell'oggetto sociale con conseguente aggiornamento degli
artt.3) e 4) dello statuto sociale;
- 3) - Adeguamento dello Statuto Sociale alle norme della
Società Per Azioni con approvazione di un nuovo testo
statutario in completa sostituzione di quello attualmente in
vigore a seguito del superamento dei limiti di cui
all'art.2519 comma 2° del Codice Civile e dell'introduzione
delle modifiche di cui alla Legge n.183 del 12 novembre 2011
c.d. "legge di stabilità 2012" riguardanti la composizione
dell'organo di controllo delle società;
- 4) - Nomina del Revisore Legale dei Conti per un triennio e
approvazione dell'emolumento annuale.

La costituita richiede a me Notaio di assistere all'assemblea
della predetta Cooperativa, redigendone il verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:
Ai sensi del vigente statuto sociale assume la Presidenza

REGISTRATO A BARLETTA

IL 19 FEB. 2012

N. 456 SPRIETI



dell'assemblea, l'Amministratore Unico, signora FORTUNATO ANNAMARIA,

la quale constata:

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di essa costituita in qualità di amministratore unico;
- che della Cooperativa sono presenti in proprio e per delega numero 32 (trentadue) soci su un totale di numero 32 (trentadue) soci come risulta dal foglio presenze che verrà conservato in atti della Cooperativa;
- che tutti i presenti in proprio e con delega sono iscritti nel libro soci nei termini di legge;
- che le deleghe saranno conservate a cura dell'organo amministrativo in atti della Cooperativa;
- che dunque l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e del vigente Statuto Sociale.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, signora FORTUNATO ANNAMARIA, la quale riferisce all'assemblea, già ampiamente informata sul capo posto all'ordine del giorno, i motivi che rendono opportuna la necessità di modificare la denominazione della cooperativa da quella attuale "IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA" nella nuova denominazione **"IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"** a seguito del superamento dei limiti di cui all'art.2519 comma 2° del Codice Civile e a tal fine dà lettura all'Assemblea dell'Art.1) dello statuto sociale modificato che così recita:

"Art.1) (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Canosa Di Puglia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata **"IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le società per azioni.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato."

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, signora FORTUNATO ANNAMARIA, riferisce all'assemblea, già ampiamente informata sul detto capo posto all'ordine del giorno, i motivi che rendono opportuna l'integrazione dello scopo mutualistico e di conseguenza dell'oggetto sociale della cooperativa per adeguarsi alle finalità della medesima e a tal fine dà lettura all'Assemblea degli Articoli 3) e 4)

dello statuto sociale integrato e modificato nel suo oggetto che così recita:

"Art. 3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo art.4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge della Regione Puglia n. 21/93.

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001. In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381 dell'otto novembre 1991 e dell'articolo 4) della medesima legge.

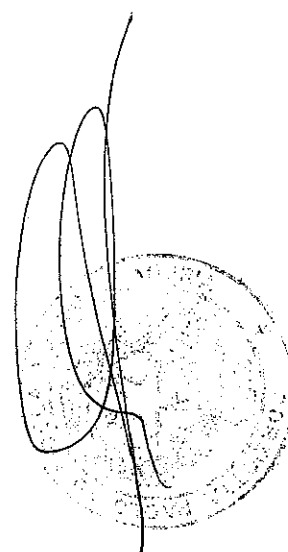
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Art. 4) (Oggetto sociale)

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 08/11/91 n.381. Ai sensi dell'Art.1 lettera A) della legge 08/11/1991 n.381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla



promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia di statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art.1, comma 1°, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari, psico-pedagogici ed educativi e svolgerà diverse attività artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art.1 della legge 8/11/91 n.381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n.381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo socio-sanitario, assistenziale, educativo e formativo, a favore di singoli e della collettività, ed in particolare, la gestione di progetti per il recupero, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati e svantaggiati in generale. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comune, Province, Regioni e Asl.

a) Asili nido con annesso servizio mensa nonché innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali i servizi ludici ed educativi per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per

minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni;

b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;

c) Centri diurni, anche Polivalenti, e residenziali ed altre strutture con carattere socio-assistenziale, riabilitativo, animativo, culturale e del tempo libero nonché palestre terapeutiche e riabilitative finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale rivolti ad anziani, disabili svantaggiati in generale, adulti in difficoltà, persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi delle libertà personale;

d) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;

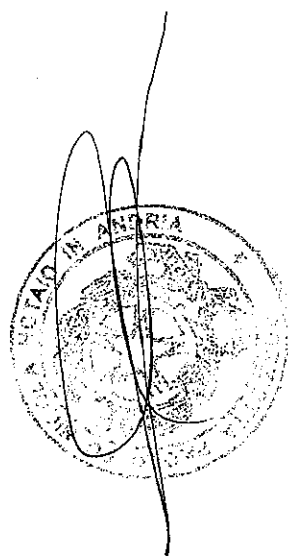
e) Promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

f) Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, anche c/o enti pubblici e sportello di ascolto e consulenze psico-pedagogici anche nelle scuole e/o altri enti pubblici e privati con particolare attenzione rivolta a minori adolescenti e rispettive famiglie e adulti in generale anche con problematiche relative alla tossicodipendenza, all'alcolismo e al disagio in genere, con interventi educativi.

g) Mediazione familiare;

h) Affidamento familiare minori, adulti, anziani;

i) La gestione di residenze socio sanitarie, case di cura, strutture protette, comunità alloggio e di gruppo appartamento ed ogni altra tipologia di servizio residenziale, servizi e centri di riabilitazione costituzionale per minori, adolescenti anziani, disabili, tossicodipendenti, gestanti e madri con figli a carico, adulti in difficoltà, persone vittime di tratta e donne vittime di violenza finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente nonché l'istituzione e gestione di centri c/o strutture residenziali permanenti di pronta accoglienza e socializzazione per minori, adolescenti e/o madri in stato di disagio sociale anche psicologico, che necessitano di un'assistenza continua e la progettazione e gestione di servizi e strutture dedicate alle persone in coma e stato



vegetativo, malati terminali nel piano assistenziale complessivo della famiglia;

j) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati rivolti ad anziani, disabili fisici e psichici, minori e svantaggiati in generale nonché l'istituzione a la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;

k) Gestione di percorsi riabilitativi, educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (minori, adolescenti portatori di handicap fisico, immigrati, ecc) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo anche in collaborazione con le scuole o altri enti, contro la depressione scolastica e il disagio sociale;

l) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc) e l'ideazione e gestione di corsi e laboratori inerenti ai linguaggi e agli strumenti espressivi e comunicativi, corsi di teatro e corsi di danza rivolti ai diversamente abili, minori e adulti;

m) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, alcolizzati, disabili, malati mentali, e disagiati in generale ecc);

n) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soggetti e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei anche attraverso la gestione del servizio di pronto intervento sociale e Servizi Sociali Professionali;

o) Turismo sociale : organizzazione di vacanze, viaggi, campi scuola, colonie, soggiorni sociali anche assistiti per minori, adolescenti anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

p) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi

domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio e della marginalità di promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione nonché la gestione di centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità e servizi di mediazione familiare e affidamento familiare minori, adulti, anziani.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 8/11/1991 n.381 si estrinsecano attraverso:

Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento e distribuzione anche a domicilio di pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a, b, c, i, n, dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alle lettere A dell'art.1 della legge 08/11/1991 n.381).

Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristoranti, bar, centri balneari, agriturismo, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari, attività sportive e di tempo libero per enti pubblici e privati (per la lett. o).

Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte di soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per la lett. a, b, c, d, e,) e del turismo sociale (per la lett. o).

Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per la lett. a, b);

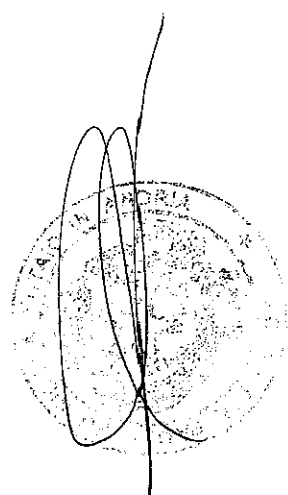
Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, i, j), maneggi e stalle; manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett. o);

Riciclaggio, trasporto, smaltimento e raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (per le lett. b, c, i, k, o).

Attività di produzione e lavorazione artigianale (quali falegnameria, restauro, articoli da regalo vetreria, bricolage ed altro materiale ecc.) organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b, c, d, k, l, m, n);

Laboratori di informatica, attività di copisteria, tipografia, legatoria, stampa, attività editoriale e di distribuzione; (per le lett. b, i, k, l, m);

Custodia di automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza



urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, i, o);
 Facchinaggio (per la lett. o);
 Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, i, j, o);
 Conduzione e manutenzione anche straordinaria di aree di verde pubblico e privati, di terreni agricoli, parchi e giardini con l'espletamento di tutte le attività necessarie, di attrezzature sportive, (campi di calcio, tennis, bocce, ecc) nonchè di guardiania degli stessi (per le lett. a, b, o);
 Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. l, m, n, p);
 Servizi di sartoria e lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, b, c, i, j, o);
 Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a, b, o);
 Gestione di servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. o);
 Organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, di congressi; conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. l, m, n, p);
 Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video distribuzione di materiale pubblicitario, affissione di locandine. (per le lett. l, m, n, p);
 Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. o).

In riferimento alle attività comprese nelle lettere B) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbe altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art.1 lettera B) della legge 8 novembre 1991 n.381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art.3 II° comma Cost.) nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici delle mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. La cooperativa potrà costituire al suo interno, tra i suoi soci, Comunità Alloggio per anziani, per disabili e per minori. La comunità alloggio per anziani ha autonomia di autogestione dei servizi e strutture, nel rispetto dei principi generali e di mutua solidarietà della cooperativa. La comunità alloggio è l'aggregazione personale dei soci, aventi i requisiti previsti dalla legge, che si autogestiscono con l'ausilio di servizi a bassa intensità assistenziale richiesti alla cooperativa, entro una idonea struttura edilizia residenziale autorizzata allo scopo. La comunità alloggio è individuata dai soci iscritti nel registro speciale, tenuto dalla cooperativa, residenti nelle strutture autorizzate allo svolgimento di tale attività, nei limiti stabiliti dalla legge. La comunità alloggio per anziani è espressione associativa della presente cooperativa, essendo la diretta manifestazione dell'oggetto sociale rivolto alla reciproca mutualità tra i soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme

consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

4) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;

5) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;

4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo."

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, signora FORTUNATO ANNAMARIA, riferisce all'assemblea, già ampiamente informata sul capo posto all'ordine del giorno, la necessità di adottare la nuova regolamentazione della vita sociale con approvazione di un nuovo testo statutario in completa sostituzione di quello attualmente in vigore con adeguamento alle norme che regolano le Società Per Azioni a seguito del superamento dei limiti di cui all'art.2519 comma 2° del Codice Civile, pertanto sottopone all'approvazione il nuovo testo dello statuto sociale che da oggi disciplinerà la vita sociale della Cooperativa.

Lo stesso Presidente dell'assemblea, nella persona dell'Amministratore Unico signora FORTUNATO ANNAMARIA, dà, quindi, lettura del nuovo testo di statuto sociale ed invita l'assemblea alla approvazione dello stesso.

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Sul quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta a tutti i presenti che a seguito della novellata disciplina civilistica, la Cooperativa ha l'obbligo di affidare, per un triennio, il Controllo Legale dei conti ad un Revisore Legale iscritto nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia e, a tal fine, propone di nominare Revisore Contabile della Società il Dott. Sabino Maurizio Zaccaro, nato a Canosa di Puglia il 10 luglio 1969 ed ivi residente alla Via Legnano 86/A/5 con studio in Via J.F.Kennedy, cittadino italiano, (C.F.: ZCC SNM 69L10 B619 S) iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n.74878, il quale presenterà accettazione con apposito modulo successivamente al presente verbale. Il Presidente, inoltre, propone all'Assemblea di corrispondere un compenso per l'incarico affidato al sunnominato Revisore Legale per il triennio di esercizio a lui competente, un emolumento annuale per l'anno 2012 pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille virgola zero zero); per l'anno 2013 pari ad Euro 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero); e per l'anno 2014 pari ad Euro

3.600,00 (Euro tremilaseicento virgola zero zero).

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Stante tutto quanto in precedenza nel presente verbale esposto, l'assemblea della Cooperativa "IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA", udita la relazione dell'Amministratore Unico, riguardo a tutti i punti posti all'ordine del giorno, all'unanimità, approva e

D E L I B E R A

1) di modificare la denominazione della cooperativa da quella attuale "IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA" nella nuova denominazione **"IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"** con conseguente modifica dell'art.1 dello statuto sociale, approvando il nuovo testo proposto dal Presidente;

2) l'integrazione dello scopo mutualistico e di conseguenza dell'oggetto sociale della cooperativa con la conseguente modifica degli Articoli 3) e 4) dello statuto sociale, approvando il nuovo testo proposto dal Presidente;

3) di adottare la nuova regolamentazione della vita sociale con approvazione del nuovo testo statutario con adeguamento alle norme che regolano le Società Per Azioni a seguito del superamento dei limiti di cui all'art.2519 comma 2° del Codice Civile, di cui l'Amministratore Unico ha dato lettura all'Assemblea, in completa sostituzione di quello attualmente in vigore;

4) la nomina del Revisore Contabile nella persona del Dott. Sabino Maurizio Zaccaro, nato a Canosa di Puglia il 10 luglio 1969 in precedenza meglio generalizzato, ai sensi dell'art.2409-bis del Codice Civile, per il triennio 2012-2014 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2013, corrispondendo al nominato Revisore Legale per l'incarico al medesimo conferito per un triennio, un emolumento annuale per l'anno 2012 pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille virgola zero zero); per l'anno 2013 pari ad Euro 3.000,00 (Euro tremila virgola zero zero); e per l'anno 2014 pari ad Euro 3.600,00 (Euro tremilaseicento virgola zero zero).

La signora FORTUNATO ANNAMARIA, mi consegna lo Statuto Sociale nella sua nuova redazione che, omessane l'ulteriore lettura per espressa dispensa data a me Notaio dalla costituita e dall'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Tutti i soci presenti autorizzano fin d'ora l'Amministratore Unico, signora FORTUNATO ANNAMARIA, ad apportare al presente atto, nonché all'allegato statuto, tutte le modifiche od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Inoltre, a seguito della variata denominazione sociale da "IL SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA" nella nuova denominazione **"IL**

SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", i soci presenti in assemblea autorizzano fin d'ora l'Amministratore Unico, signora FORTUNATO ANNAMARIA, ad apportare presso gli uffici dell'Agenzie del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare competenti, le necessarie modifiche alle intestazioni con discarico da responsabilità dei competenti dirigenti, relativamente ai beni immobili facenti parte del patrimonio della cooperativa in sede di volturazione catastale e precisamente :

1) - Intera "PALAZZINA C", in Canosa di Puglia avente accesso da cancello comune posto sulla Via Corsica n.68.

Il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Canosa di Puglia al foglio 39, particella 72, subalterno 17 - Via Corsica n.68 - piani:S1-T-1-2 - interno:C - Scala C - cat.B/1 - classe U - mc.1.800 - r.c.Euro 1.766,29;

2) - AMPIO LOCALE a PIANO TERRA in Canosa di Puglia avente tre distinti accessi posti su Piazza Oristano, civici n.1, n.3 e n.9.

Riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di CANOSA DI PUGLIA al foglio 39, particella 861, sub 57 (graffata con i subalterni 58 e 59) - Piazza Oristano n.1 n.3 n.9 - piano:T - cat.D/4 - r.c.Euro 8.265,50.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciannove.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla costituita e agli intervenuti, che lo approvano.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno di sette fogli occupa intere venticinque facciate e parte della presente e viene sottoscritto dalla costituita e da me Notaio.

F.to: Annamaria Fortunato;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

STATUTO

"IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, con sede nel Comune di Canosa Di Puglia all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata **"IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le società per azioni.

La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.

Art. 2) (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) (Scopo mutualistico)

La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo art.4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge della Regione Puglia n. 21/93.

La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001. In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne.

Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n. 381 dell'otto novembre 1991 e dell'articolo 4) della medesima legge.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

Art. 4) (Oggetto sociale)

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 08/11/91 n.381. Ai sensi dell'Art.1 lettera A) della legge 08/11/1991 n.381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia di statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art.1, comma 1°, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari, psico-pedagogici ed educativi e svolgerà diverse attività artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art.1 della legge 8/11/91 n.381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n.381 saranno coordinate per l'efficace

raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo socio-sanitario, assistenziale, educativo e formativo, a favore di singoli e della collettività, ed in particolare, la gestione di progetti per il recupero, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati e svantaggiati in generale. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comune, Province, Regioni e Asl.

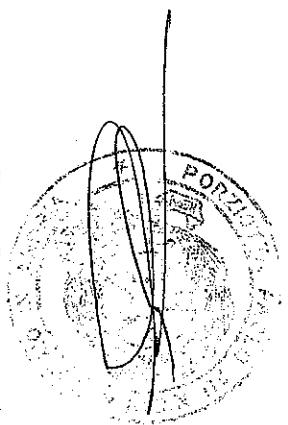
a) Asili nido con annesso servizio mensa nonché innovazioni e sperimentazioni di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali i servizi ludici ed educativi per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni;

b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;

c) Centri diurni, anche Polivalenti, e residenziali ed altre strutture con carattere socio-assistenziale, riabilitativo, animativo, culturale e del tempo libero nonché palestre terapeutiche e riabilitative finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale rivolti ad anziani, disabili svantaggiati in generale, adulti in difficoltà, persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi delle libertà personale;

d) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;

e) Promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione:



f) Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, anche c/o enti pubblici e sportello di ascolto e consulenze psico-pedagogici anche nelle scuole e/o altri enti pubblici e privati con particolare attenzione rivolta a minori adolescenti e rispettive famiglie e adulti in generale anche con problematiche relative alla tossicodipendenza, all'alcolismo e al disagio in genere, con interventi educativi.

g) Mediazione familiare;

h) Affidamento familiare minori, adulti, anziani;

i) La gestione di residenze socio sanitarie, case di cura, strutture protette, comunità alloggio e di gruppo appartamento ed ogni altra tipologia di servizio residenziale, servizi e centri di riabilitazione costituzionale per minori, adolescenti anziani, disabili, tossicodipendenti, gestanti e madri con figli a carico, adulti in difficoltà, persone vittime di tratta e donne vittime di violenza finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente nonché l'istituzione e gestione di centri c/o strutture residenziali permanenti di pronta accoglienza e socializzazione per minori, adolescenti e/o madri in stato di disagio sociale anche psicologico, che necessitano di un'assistenza continua e la progettazione e gestione di servizi e strutture dedicate alle persone in coma e stato vegetativo, malati terminali nel piano assistenziale complessivo della famiglia;

j) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati rivolti ad anziani, disabili fisici e psichici, minori e svantaggiati in generale nonché l'istituzione a la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;

k) Gestione di percorsi riabilitativi, educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (minori, adolescenti portatori di handicap fisico, immigrati, ecc) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo anche in collaborazione con le scuole o altri enti, contro la depressione scolastica e il disagio sociale;

l) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc) e l'ideazione e

gestione di corsi e laboratori inerenti ai linguaggi e agli strumenti espressivi e comunicativi, corsi di teatro e corsi di danza rivolti ai diversamente abili, minori e adulti;

m) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, alcolizzati, disabili, malati mentali, e disagiati in generale ecc);

n) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soggetti e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei anche attraverso la gestione del servizio di pronto intervento sociale e Servizi Sociali Professionali;

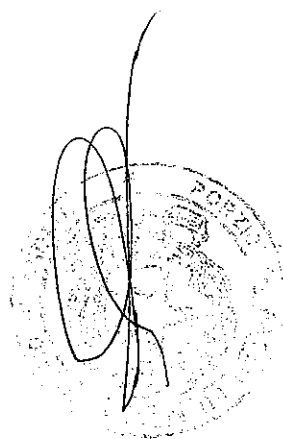
o) Turismo sociale : organizzazione di vacanze, viaggi, campi scuola, colonie, soggiorni sociali anche assistiti per minori, adolescenti anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico;

p) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio e della marginalità di promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione nonché la gestione di centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità e servizi di mediazione familiare e affidamento familiare minori, adulti, anziani.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 8/11/1991 n.381 si estrinsecano attraverso:

Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento e distribuzione anche a domicilio di pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a, b, c, i, n, dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alle lettera A dell'art.1 della legge 08/11/1991 n.381).

Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristoranti, bar, centri balneari, agriturismi,

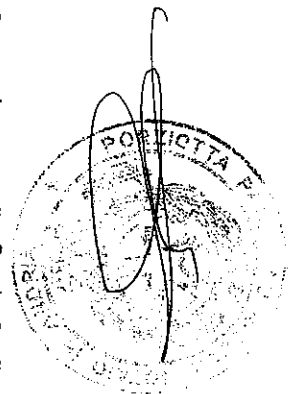


stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari, attività sportive e di tempo libero per enti pubblici e privati (per la lett. o).
Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte di soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per la lett. a, b, c, d, e,) e del turismo sociale (per la lett. g).
Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per la lett. a, b);
Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, i, j), maneggi e stalle; manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett. o);
Riciclaggio, trasporto, smaltimento e raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (per le lett. b, c, i, k, o).
Attività di produzione e lavorazione artigianale (quali falegnameria, restauro, articoli da regalo vetreria, bricolage ed altro materiale ecc.) organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b, c, d, k, l, m, n);
Laboratori di informatica, attività di copisteria, tipografia, legatoria, stampa, attività editoriale e di distribuzione; (per le lett. b, i, k, l, m);
Custodia di automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, i, o);
Facchinaggio (per la lett. o);
Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, i, j, o);
Conduzione e manutenzione anche straordinaria di aree di verde pubblico e privati, di terreni agricoli, parchi e giardini con l'espletamento di tutte le attività necessarie, di attrezzature sportive, (campi di calcio, tennis, bocce, ecc) nonché di guardiania degli stessi (per le lett. a, b, o);
Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. l, m, n, p);
Servizi di sartoria e lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, b, c, i, j, o);
Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a, b, o);
Gestione di servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. o);
Organizzazione di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. l, m, n, p);
Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi

per la diffusione in audio e video distribuzione di materiale pubblicitario, affissione di locandine. (per le lett. l, m, n, p);

Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. o).

In riferimento alle attività comprese nelle lettere B) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbe altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art.1 lettera B) della legge 8 novembre 1991 n.381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art.3 II° comma Cost.) nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge. La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici delle mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. La cooperativa potrà costituire al suo interno, tra i suoi soci, Comunità Alloggio per anziani, per disabili e per minori. La comunità alloggio per anziani ha autonomia di autogestione dei servizi e strutture, nel rispetto dei principi generali e di mutua solidarietà della cooperativa. La comunità alloggio è l'aggregazione personale dei soci, aventi i requisiti previsti dalla legge, che si autogestiscono con l'ausilio di servizi a bassa intensità assistenziale richiesti alla cooperativa, entro una idonea struttura edilizia residenziale autorizzata allo scopo. La comunità alloggio è individuata dai soci iscritti nel registro speciale, tenuto dalla cooperativa, residenti nelle



strutture autorizzate allo svolgimento di tale attività, nei limiti stabiliti dalla legge. La comunità alloggio per anziani è espressione associativa della presente cooperativa, essendo la diretta manifestazione dell'oggetto sociale rivolto alla reciproca mutualità tra i soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 5) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa, e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- 2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- 4) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

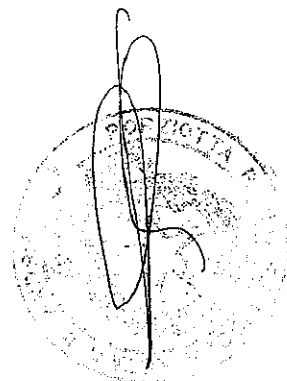
Titolo III

SOCI

Art. 5) (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento



degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- precedenti esperienze lavorative nei settori di attività della cooperativa o formazione in detti settori;
- condivisione dello scopo sociale;

nonchè le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Poichè l'attività della cooperativa si rivolge all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa dovrà essere costituito da persone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Agli atti della cooperativa sarà conservata idonea documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Soci Volontari)

Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 7) (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is stylized and appears to be a single name. The stamp is faint and circular, possibly a seal or official mark.

dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 8) (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella

nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9) (Doveri del socio)

Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente, determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 10) (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 11) (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

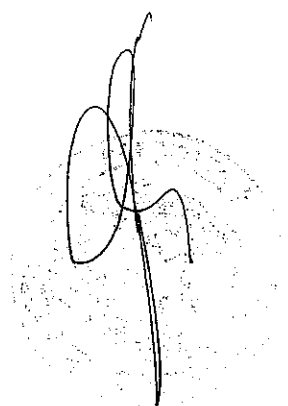
- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il

A handwritten signature or stamp, possibly a circular official seal, is located on the right side of the page. It consists of a circular outline with a stylized, cursive signature or set of initials inside.

recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12) (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7 del presente Statuto.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13) (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14) (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.29, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 15) (Morte del socio)

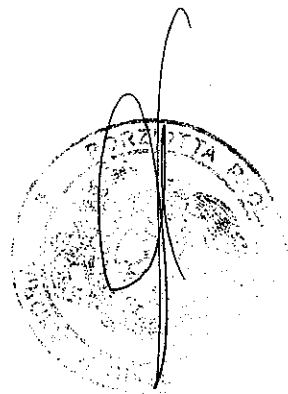
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.14.



In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16) (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 17) (Trasferimento delle azioni dei soci operatori)

Le azioni dei soci operatori sono intrasferibili per atto tra vivi.

In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI

Art. 18) (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del

presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 19) (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 (Euro cinquecento virgola zero zero) ciascuna. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del Codice Civile.

Art. 20) (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21) (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

L'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22) (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 23) (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, ma secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24) (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alla Assemblea dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 25) (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissioni delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26) (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 77,47 (Euro settantasette virgola quarantasette centesimi). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile;

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui ai successivi artt. 28 e 29 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 27) (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni da ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 28) (Requisiti di mutualità prevalente)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Art. 29) (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30) (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 31-(Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato o Sindaco Unico, se nominato;
- d) il Revisore legale dei conti.

Art. 32 -(Assemblee dei soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.33-(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.21, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 5) provvede alla nomina degli Amministratori;
- 6) procede alla eventuale nomina del sindaco unico e dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo legale dei conti;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominati, al Revisore legale;
- 8) approva i regolamenti interni;

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice Civile.

Art. 34 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei soci aventi diritto al voto

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati, salve eventuali diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto.

Art. 35 - (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 36 - (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che

non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.20.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 37 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 38 - (Struttura dell'organo amministrativo)

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, anche soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente. Il presidente deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Art. 39 - (Durata in carica dell'organo amministrativo)

Gli amministratori restano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Art. 40 - (Cumulo delle cariche)

Salvo quanto previsto dall'art.2390 cod.civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'organo amministrativo della Cooperativa, ovvero della assemblea dei soci in caso di amministratore unico. La

manca di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della Cooperativa

Art. 41 - (Cessazione dell'organo amministrativo)

La cessazione degli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire:

- per dimissioni;
- per scadenza del triennio o del periodo determinato dai soci, con effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;
- per revoca dell'assemblea; se avviene senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno;
- per cooptazione dello stesso consiglio, con approvazione del sindaco unico o del collegio sindacale, se nominato;
- per decadenza nei casi previsti dall'art. 2382 cod. civ..

Art. 42 - (Sostituzione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Sindaco unico o dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco unico o del collegio sindacale, l'amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 43 - (Compenso dell'organo amministrativo)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o di membri del comitato esecutivo, se nominato, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del sindaco unico o del collegio sindacale, se nominato.

Art. 44 - (Funzionamento dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue

deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente, o in sua assenza del vice-presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 45 - (Compiti e poteri dell'organo amministrativo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

L'organo amministrativo oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto ha le seguenti competenze specifiche:

- a) documenta nella nota integrativa il rispetto della prevalenza;
- b) riferisce nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi mutualistici;
- c) predispone i regolamenti che disciplinano i rapporti tra la società ed i soci inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- d) decide sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio, salvo quanto previsto dall'articolo 8 sul ricorso all'assemblea, ed illustra nella relazione sulla gestione le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- e) acquista o rimborsa azioni della società, nel rispetto dell'art. 2529 cod.civ.;
- f) autorizza la cessione delle azioni dei soci possessori di strumenti finanziari;
- g) procede all'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
- h) valuta e decide sulle domande di recesso;
- i) adempie nelle modificazioni dell'atto costitutivo a quanto previsto dall'art. 2436, terzo comma cod.civ.

Sono inoltre riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, comma 2 cod.civ.:

- a. la fusione "semplificata" nei casi di cui agli articoli 2505, 2505/bis, 2505 ter ultimo comma cod.civ.;
- b. l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c. l'aumento del capitale ai sensi dell'art. 2443 cod.civ.;
- d. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e. l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Art.46 -(Delega di poteri dell'organo amministrativo)

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 comma 5 cod.civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al sindaco unico o al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.47 -(Rappresentanza della Cooperativa)

La rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio d'amministrazione. Può essere altresì conferita agli amministratori delegati, secondo le modalità stabilite dalla delibera di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente statuto è generale.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.

Art.48 -(Collegio sindacale o Sindaco Unico)

Il Collegio sindacale nominato se obbligatorio per legge ai sensi degli articoli 2477 e 2543 codice civile, o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi,

eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

La Cooperativa sia in caso di nomina obbligatoria che facoltativa del Collegio Sindacale, potrà in via alternativa, ove i ricavi o patrimonio netto siano inferiori a quanto indicato al 3° comma dell'art. 2397 del codice civile, nominare un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Sindaci o Sindaco Unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Sindaco Unico è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Con la delibera di nomina dell'assemblea dei soci potrà essere attribuito al Collegio sindacale o al Sindaco Unico la revisione legale dei conti. In tal caso il collegio sindacale sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro o nel caso di Sindaco Unico da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo 2409 bis codice civile la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 49 - (Revisione legale dei conti)

Al Revisore legale dei conti si applica l'intera disciplina prevista dagli articoli 2409 bis - 2409 septies del codice civile.

Il Revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2409 quater codice civile, la delibera di revoca deve essere approvata dal Tribunale sentito l'interessato.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 50 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le

modalità di cui al successivo art.51, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o sindaci o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 51) (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Bari.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità e possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2 D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento delle costituzione, le regole procedurali

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 52) (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53) (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 54) (Devoluzione patrimoniale finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.29 lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 55) (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 56) (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi di materia di remunerazione del capitale, di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati ai sensi dell'art.2514 C.C..

Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 57) (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Canosa di Puglia, 08 febbraio 2012

F.to: Annamaria Fortunato;

F.to: Paolo Porziotta notaio - segue sigillo -

Copia in conformità dell'originale scritto in _____
fogli, muniti tutti delle prescritte firme, ed Allegat _____
che si rilascia da me, Dott. Paolo Porziotta, Notaio
in ANDRIA per uso _____
Consta di _____ pagine.

- 9 FEB. 2012 ANDRIA

